

## PROFILI SALENTINI

### VINCENZO LILLA E IL SUO CONCETTO DELLO STATO

#### I

Vincenzo Lilla nacque in Francavilla di Terra d'Otranto il 13 giugno 1837 da Giuseppe Oronzo e da Carolina Angelini, quinto di sette figli.<sup>1</sup> La famiglia possedeva una cospicua proprietà che più tardi per pessima amministrazione si ridusse a ben poco, costringendo il futuro giurista e filosofo a non lievi sacrifici per proseguire gli studi.

Ricevette la prima istruzione dallo zio paterno Giuseppe Domenico; adolescente frequentò le fiorentissime scuole dei Padri Scolopi di Francavilla, assai benemeriti, chè non solo avevano modernizzato l'insegnamento, introducendo nuove discipline e svecchiando i metodi tradizionali, ma contavano anche tra i propri insegnanti uomini aperti alle idee liberali e patriottiche, che dovevano trovare un terreno fecondo nell'animo del giovane Lilla.

Egli, infatti, sin dagli anni giovanili, seppe contemperare con sagacia ed avvedutezza l'essere sacerdote e patriota, associando naturalmente e senza ostentazione patria e religione, scienza e fede. Trovava così naturale collocazione nella vita civile con quella scuola cattolico-liberale, che esercitò un'innegabile influenza nel periodo risorgimentale e post-risorgimentale, anche per i valori morali di onestà, di dirittura, di devozione e di disinteresse, che animarono i suoi più noti esponenti, dal Gioberti al Rosmini, dal Balbo al Minghetti, dal Tommaseo al Troya, dal Manzoni al Capponi al Lambruschini.

Il liberalismo del Lilla ed il suo patriottismo non erano, però, condivisi nel ristretto ambiente in cui viveva, e meno che mai dal clero francavillese; e quando questo, nel 1856, dop l'attentato compiuto da Agesilao Milano, ritenne di sottoscrivere un indiriz-

---

<sup>1</sup> Cfr. nel vol. *Onoranze al Prof. Vincenzo Lilla*, Messina 1904, note biografiche e bibliografiche, p. 9.

zo di omaggio a Ferdinando II per congratularsi dello scampato pericolo, egli — che dal '54, acquisiti gli ordini minori, era entrato a far parte appunto del clero francavillese —, pur condannando ogni violenza alla persona umana, si rifiutò recisamente di associarsi a quanti consideravano il Milano come un sicario e non come un patriota, sia pure fuorviato dal fanatismo.<sup>2</sup>

Questo atteggiamento gli procurò non lievi noie; la liberazione del Mezzogiorno, qualche anno dopo, se capovolgeva la situazione, non modificava molto il limitato orizzonte culturale del paese: un *Programma d'insegnamento filosofico*, pubblicato dal Lilla nel 1861 sul « Cittadino Leccese », rivelando la sua ispirazione giobertiana, lo faceva incorrere nelle ire del suo vescovo, mons. Margarita, che non volle ordinarlo prete. Onde, per perfezionare ed approfondire i suoi studi filosofici, come per realizzare la sua vocazione religiosa, egli, nel 1863, si recava a Napoli, frequentando assiduamente in quella Università le lezioni di Bertrando Spaventa, Augusto Vera, Francesco De Sanctis, Luigi Settembrini, Antonio Tari, pur mantenendo indipendente il suo giudizio.

Più tardi, poi, ottenne l'ordinazione sacerdotale.<sup>3</sup>

Le sue non prospere condizioni economiche lo costrinsero ben presto al duplice lavoro di istruirsi e di dar lezioni private di filosofia. Ben presto fu invitato a dettarne lezioni nel Collegio di San Carlo alle Mortelle,<sup>4</sup> nel Collegio del tedesco Liebler e nel Liceo Martineli, istituti privati molto prestigiosi di allora.<sup>5</sup>

In seguito presentò i suoi titoli al Consiglio superiore per ottenere il diploma d'insegnante di filosofia del diritto, e gli fu accordato. Fondò, con i professori Schirillo, Prudenzano, Emanuele Rocco, Giordano, il Liceo Rosmini, del quale fu direttore.<sup>6</sup>

Intanto veniva nominato socio dell'Accademia degli Scienziati, letterati ed artisti, e vi leggeva, nel 1868, le sue prime memorie: *La provvidenza e la libertà considerate nella civiltà e Dio e il Mondo*;<sup>7</sup> studi, che rivelano un pensiero ancora acerbo, quale si palesa nella stessa opera su *La personalità originaria e la personalità derivata*, edita a Napoli nel 1869, pur lodata, tra gli altri, dal Capponi.<sup>8</sup>

Pubblicata la legge Bonghi sulla libera docenza, il Lilla, in seguito a concorso, diveniva professore pareggiato di Enciclopede-

<sup>2</sup> In *Onoranze*, cit., p. 11.

<sup>3</sup> Piero ARGENTINA, *Vincenzo Lilla, filosofo del diritto*, in « Annuario del Liceo statale Lilla », I, Francavilla 1960, p. 99 sgg.

<sup>4</sup> Ivi.

<sup>5</sup> *Onoranze*, cit., p. 13.

<sup>6</sup> *Onoranze*, IV discorso, di A. BARBARO-FORLEO, p. 435.

<sup>7</sup> *Onoranze*, p. 14.

<sup>8</sup> *Onoranze*, ivi.

dia giuridica e filosofia del diritto nell'Università di Napoli. Nel 1885 vinse il concorso come professore ufficiale alla cattedra di filosofia del diritto, nell'Università di Messina; e fu nominato a voti unanimi preside della facoltà di giurisprudenza per il triennio 1894-95 - 1896-97. Veniva poi riconfermato in tale carica per quattro trienni, sino alla morte, avvenuta nel 1905.

Tenne l'incarico di istituzioni di diritto civile, sempre nell'Università di Messina, per il triennio 1888-91.<sup>9</sup>

L'operosità scientifica del Lilla fu straordinaria, avendo egli pubblicato più di cinquanta fra volumi e opuscoli di diritto, di filosofia e di storia della filosofia. I suoi lavori possono dividersi in tre categorie: storia della filosofia, filosofia teoretica e filosofia del diritto.<sup>10</sup>

La città natia, in occasione del suo 40° anno d'insegnamento, tributava al Lilla, il 15 ottobre 1903, solenni onoranze. Poco dopo l'abituale ritorno a Messina, il Lilla veniva colpito da violenta affezione polmonare che lo conduceva in pochi giorni alla morte, avvenuta in piena lucidità di mente, il 29 novembre 1905, all'età di sessantotto anni.

La sua attività scientifica non si limita alle poche opere sopra ricordate, ma è disseminata in numerosissimi opuscoli, conferenze, monografie, articoli, memorie accademiche: fu, infatti, socio ordinario della Pontaniana di Napoli, dell'Accademia di Palermo, dell'Accademia degli Agiati di Rovereto, della Peloritana di Messina.<sup>11</sup>

Delle sue opere dettero giudizi molto lusinghieri i più illustri studiosi d'Europa: Jhering, Bluntschli, Le Roy, Adolf Frank, Reichlin-Meldegg, il Tommaseo, il Capponi, l'Acri, l'Allievi, il Ferrini, l'Orlando, il Mamiani, l'abate Fornari, Luigi Ferri, Vittorio Polacco Luigi Sampòlo Auguste Comte, e molti altri.<sup>12</sup>

## II

Lo Stato non si può concepire nettamente senza indagini profonde ed accurate. Molti credono di avere un'idea adeguata dello Stato raggruppando insieme alcuni elementi comuni di esso. Ma bisogna cercare esclusivamente il concetto tipico generico e sceverarlo dalle varie specificazioni che si ebbero nelle fasi storiche della civiltà.<sup>13</sup>

Tanta varietà di opinioni è causata da un certo antagonismo

<sup>9</sup> ARGENTINA, *V. Lilla*, cit., p. 102.

<sup>10</sup> BARBARO-FORLEO, in *Onoranze*, cit., p. 436.

<sup>11</sup> *Onoranze*, p. 32.

<sup>12</sup> Cfr. in *Onoranze*, alle pp. 25, 24, 23, 21, 19, 17, 18, 26, 29 e 436.

<sup>13</sup> LILLA, *Manuale*, cit., p. 422.

tra il concetto di Stato e quello di società, nelle epoche in cui la sovranità era fondata su un elemento signorile e la società anelava alla sua emancipazione.

Il Lilla afferma<sup>14</sup> che ai suoi giorni tale antagonismo è quasi cessato ed i due concetti di Stato e di società, distinti ma non divisi, sono ben determinati.

La causa della diversità delle concezioni statualistiche risiede nell'idea pura dello Stato e nelle sue progressive evoluzioni. Si avrà il concetto dello Stato, liberato da ogni determinazione specifica, quando si coglieranno gli elementi integrali, cioè i principii fondamentali sui quali si basa, prescindendo dagli elementi derivanti dalle condizioni storiche della società.

Occorre tener distinte la ricerca dell'ideale dello Stato da quelle sue forme storiche. L'elemento stabile risiede nell'idealità dello Stato: esso ne regge le forme mutevoli, relative e particolari. Queste modificazioni, infatti, non solo presuppongono, ma derivano da un nucleo immutabile che non si trasforma col succedersi delle generazioni e col mutare dei tempi.

Lo Stato è implicato necessariamente e logicamente nella idea della società, in quanto nell'umana convivenza vi sono diritti e doveri e rapporti di ogni genere, che formano la vita del diritto, organizzata e protetta da una sola mente e forza sociale, la quale, se non crea il diritto, lo integra.

Lo Stato — secondo il Lilla —<sup>15</sup> è potenza giuridica, e, come tale, se non è la fonte di tutti i diritti, è senza dubbio l'anima dei diritti.

Senza la società i diritti sarebbero impossibili perchè mancherebbe la relazione di reciprocità fra il diritto ed il corrispondente dovere; ma fuori — o senza — lo Stato, i diritti mancherebbero della propria integrazione e della sanzione.

Chi dice Stato, dunque, afferma il principio fondamentale dell'umana convivenza; e qui è bene notare come l'idea di Stato e di società abbiano molta affinità, tanto che si possono confondere. Ma, quantunque indivisi, perchè l'uno è compimento dell'altro, pure non si possono immedesimare e restano sempre distinti.

La convivenza di più uomini in un medesimo territorio non costituisce propriamente lo Stato, quantunque sia tanto integrante a formarne l'essenza.

E' un'idea puramente astratta supporre l'uomo fuori l'ordine sociale: l'uomo nasce in società e trova in essa le condizioni essenziali della vita, della perfezione, ed il mezzo più idoneo per il soddisfacimento dei suoi bisogni intellettuali, morali e fisici.

Lo Stato sorge dal seno stesso della società, la quale, consapevole della sua unità tipica, del fine comune cui mira e dei di-

<sup>14</sup> LILLA, *Manuale*, cit., p. 423.

<sup>15</sup> Ivi, p. 424.

ritti che possiede, si organizza in modo da formare una persona giuridica.

Quella immensa molteplicità di dottrine sull'importanza e onnipotenza dello Stato, come effetto del peccato, dell'istinto dell'associazione, come mezzo per assicurare la libertà individuale, come condizione alla tutela del diritto e al progresso della cultura e della civiltà; tutte queste dottrine sono o esagerate o esclusive, perchè lo Stato non è — e ripugna — che sia termine di antagonismo con la società, ed anzi si armonizza e si compenetra con essa.<sup>16</sup>

Lo Stato non ha un valore arbitrario, perchè è necessario esplicamento della società ed ha un fondamento nell'ordine etico-giuridico; esso non solo è l'integrazione dei diritti, ma è anche fonte e causa di quell'ordine di diritti che si riferiscono alla vita collettiva delle nazioni.

Lo Stato è l'attuazione della legge sociale, in quanto crea l'organismo nazionale. Questa legge sociale è nell'ordine naturale, è inerente all'uomo. Perchè si abbia la sua piena attuazione, è necessario che sia rappresentata da un potere supremo che sia l'unità organica dei poteri degli organi costituenti la vita collettiva delle nazioni.

Lo Stato, benchè sia un diritto, anzi il diritto più fondamentale della società, pure ha un'esistenza a sè, ma non è anteriore alla società; anzi Stato e società sono indivisibili eppure distinti, e si distinguono principalmente per il contenuto. Lo Stato è necessariamente e logicamente racchiuso nella società.

Nell'affermazione del Lilla, secondo cui lo Stato è il diritto della società, ci sembra che egli dica ciò che con termini più recenti, si intende che lo Stato sia l'ordinamento giuridico ed anzi la fonte dei diritti.

Infatti il Lilla prosegue affermando che « la legge sociale senza lo Stato avrebbe un valore ideale; invece in esso si fa viva e concreta, in quanto assume quelle funzioni personali che servono ad integrare il diritto nelle relazioni di sociale coesistenza, affinché gli uomini attuino il diritto per il conseguimento del fine collettivo.

Gli individui, svolgendosi nella legge sociale, trovano nello Stato la propria integrazione, e lo Stato estende la sua azione unificatrice, organizzando ad unità la varietà.

Queste relazioni che intercorrono fra gli individui e lo Stato sono parti integranti di quella realtà stessa, perchè esse hanno una concretezza, ma non si possono rivelare in una forza personale senza gli individui.

Insomma la personalità dello Stato è potenzialmente nella

<sup>16</sup> LILLA, op. cit., p. 448 sgg.

legge sociale, ma realmente negli individui che la personificano, i quali rappresentano la vita giuridica e politica del consorzio civile.

E' indispensabile per lo Stato avere funzioni personali, le quali vanno esercitate da persone fisiche e reali e non in forma individuale, ma collettiva, le quali persone, pur conservando la propria individualità, esprimono e rappresentano i fini giuridici e politici.

Da questa analisi si può agevolmente rilevare come la pretesa persona giuridica e politica dello Stato abbia la sua concretezza solo in quella degli individui, i quali, senza perdere la coscienza della propria individualità, rappresentano i rapporti giuridici e politici della società civile e formano la unità organica dello Stato.

Lo Stato, dunque, è la stessa legge sociale rappresentata da individui, con tutte quelle funzioni personali e necessarie a tutelare la vita del diritto e le relazioni indirizzate al fine collettivo.

Allo Stato va attribuito un compito tanto più ampio, quante sono le manifestazioni della vita sociale; se tutte le manifestazioni sono rappresentate dallo Stato, non si può limitare la sua azione a quella sola parte che concerne il diritto e la politica.

Il Lilla non condivide le concezioni secondo cui lo Stato debba limitare la sua azione a quella parte che concerne il diritto e taluni servizi pubblici, e non debba invece estendersi a tutte le manifestazioni della vita sociale.<sup>17</sup>

L'elemento sociale, che certo antecede lo Stato, si deve rapportare alla vita collettiva, e deve quindi rientrare nella azione dello Stato; nè con ciò si esautora, bensì si rafforza e si organizza l'ordine sociale, trovando nello Stato il centro di unità e la norma regolatrice della sua vita.

In tal modo, si avrà una dottrina fondata su un principio certo, secondo cui la vita sociale è regolata dallo Stato come il miglior centro di organismo collettivo, unitario, mentre le dottrine che limitano l'azione dello Stato alla vita giuridica e politica e a taluni interessi o servizi pubblici, non possono dare un fondamento razionale a tutte le manifestazioni della vita sociale, che possono soltanto essere organizzate e regolate dallo Stato.

Il diritto e la politica formano lo scopo principale dello Stato, mentre la morale, le arti e le scienze, l'economia e l'industria formano lo scopo secondario.

Col progredire della civiltà, l'azione dello Stato sulla vita sociale si allargherà sempre più, perchè cresceranno i bisogni umani, e lo Stato è tenuto a regolarli.

Il Lilla dichiara di non condividere l'opinione dello Spencer, il quale è ardente « partigiano della libertà del cittadino contro

<sup>17</sup> LILLA, op. cit., p. 452.

l'ingerenza dello Stato, nella quale intravede una sopravveniente schiavitù ». <sup>18</sup>

Il concetto del Lilla concernente lo Stato, è da lui così precisato: <sup>19</sup> allo Stato compete, oltre la tutela del diritto, anche un potere di natura integrativa nei riguardi di qualunque interesse sociale, e non deve intervenire solo laddove i singoli cittadini e le associazioni naturali o volontarie possono con la forza della loro propria iniziativa soddisfare le finalità intraprese.

Tale dottrina è ritenuta dallo stesso autore la più vera e la più equa, poichè si interpone fra le idee di Spencer e quelle dei socialisti di Stato.

Giorgio MARTUCCI

---

<sup>18</sup> LILLA, op. cit., ivi.

<sup>19</sup> Ivi, p. 453.